

# Scudo fiscale: il punto della situazione e soluzioni operative

Aggiornato 02/11/2009

*Dott. Renzo Parisotto*  
*Monza, 6 novembre 2009*



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI




ASSOCIAZIONE CULTURALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
MONZA E BRIANZA

**UBI**  **Banca**  
UNIONE DI BANCHE ITALIANE


## **“Scudo fiscale: il punto della situazione e soluzioni operative”**

### **Indice argomenti**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>a. Il monitoraggio fiscale – D.L. n. 167/90</b>                             | <b>Pag. 5</b>   |
| <b>b. Art. 13-<i>bis</i>, L. n. 102/2009 – “Scudo fiscale <i>ter</i>”</b>      | <b>Pag. 44</b>  |
| <b>c. Il rimpatrio</b>   | <b>Pag. 61</b>  |
| <b>d. La regolarizzazione</b>  | <b>Pag. 96</b>  |
| <b>e. Gli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione</b>                   | <b>Pag. 106</b> |
| <b>f. Effetti sanzionatori e penali</b>  | <b>Pag. 112</b> |
| <b>g. Obblighi antiriciclaggio</b>   | <b>Pag. 121</b> |
| <b>h. Tabella attività finanziarie soggette a ritenuta/imposta sostitutiva</b> | <b>Pag. 124</b> |
| <b>i. Allegati</b>   | <b>Pag. 127</b> |



---



## Art. 13-bis, L. n. 102/09, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 78/09 - Scudo Fiscale ter

L'art. 13-bis fissa i nuovi termini per porre in essere operazioni di emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione della disciplina relativa al monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/90.

Presupposto essenziale per avere diritto di avvalersi dell'operazione di emersione è la detenzione di attività finanziarie e patrimoniali all'estero alla data del **31 dicembre 2008** in **violazione** delle norme sul c.d. “**monitoraggio fiscale**” di cui al D.L. n. 167/90.

# Il monitoraggio fiscale D.L. n. 167/90

## Monitoraggio fiscale – D.L. n. 167/90

Il monitoraggio fiscale consiste nell'obbligo di rilevare **trasferimenti da e verso l'estero o la detenzione all'estero di denaro, titoli e valori per importi superiori a euro 10.000** - mediante indicazione nel Quadro RW/Modello Unico - da parte dei soggetti di seguito individuati, **residenti nel territorio dello Stato**:

- **persone fisiche**, ivi comprese quelle titolari di reddito d'impresa per beni non relativi all'impresa e cioè della sfera privata o di lavoro autonomo;
- **enti non commerciali**;
- **società semplici e associazioni tra professionisti equiparate** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 917/86.

L'introduzione della norma sullo scudo fiscale si prefigge l'obiettivo di consentire a tali soggetti, qualora abbiano omesso di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione ad attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al **31 dicembre 2008**, di sanare la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria relativamente ai periodi d'imposta che possono essere ancora oggetto di accertamento.

## Residenza fiscale – art. 2, comma 2 Tuir

### Presunzione di residenza:

Comma 2. - *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”*

Comma 2-bis. – *“Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”*

(... Cipro    ... Hong Kong    ... Liechtestein    ... Malta    ... Principato di  
Monaco    ... San Marino    ... Singapore    ... Svizzera    ... Uruguay)

## D.L. 28 Giugno 1990 n. 167

Il D.L. 167/1990 prevede i seguenti obblighi:



---

## D.L. n. 167/90

### Trasferimenti attraverso intermediari art. 1, comma 1 e 2 - Residenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, gli **intermediari** così come individuati dal 2° comma del medesimo art. 1 (e cioè oltre alle banche, alle SIM e alle Poste italiane, anche le società finanziarie e fiduciarie e gli intermediari diversi da quelli citati che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione, es. agenti di cambio), che si interpongono nei **trasferimenti da e verso l'estero** di denaro, titoli o certificati in serie o di massa di importo superiore a 10.000 € (DM 15/06/2007), effettuati anche tramite movimentazione di conti o mediante assegni bancari, postali e circolari per conto o a favore di **persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate** ai sensi dell'art. 5 del TUIR residenti in Italia devono **mantenere evidenza** anche mediante rilevazione elettronica dei seguenti elementi:

- generalità, denominazione o ragione sociale, domicilio e codice fiscale del soggetto;
- data, causale e importo dell'operazione;
- estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

---



## D.L. n. 167/90

### Trasferimenti attraverso intermediari

#### art. 1 comma 3 - Residenti

Ai sensi dell'art. **1, comma 3** le evidenze in tal modo rilevate devono essere **tenute a disposizione** dell'Amministrazione finanziaria per un **quinquennio** e **trasmesse** in via telematica alla stessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 7, comma 1 del D.l. 167/90 (v. Provv. del 14 marzo 2003 e del 28 luglio 2003).

Per ciò che concerne il limite di € 10.000 va evidenziato come **manchi** nel D.L. 167/1990 una disposizione analoga a quella contenuta nella legislazione **antiriciclaggio** (L. 197/1991) che impone all'intermediario, in ricorrenza di determinate condizioni, di associare due (o più) operazioni ancorché intervenute in tempi diversi; dunque tale limite viene calcolato con riferimento ad ogni **singola operazione** in cui è intervenuto l'intermediario.

## Trasferimenti attraverso intermediari art. 10, comma 4 del D.Lgs. 461/97

Una **eccezione** agli obblighi di monitoraggio da parte degli intermediari è rappresentata dall'art. 10, comma 4 del D. Lgs. 461/1997 in virtù del quale " *Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i trasferimenti **da e verso l'estero** relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli **6 (regime del risparmio amministrato) e 7 (regime del risparmio gestito)** del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonché per i **trasferimenti dall'estero** relativi ad operazioni **suscettibili di produrre redditi di capitale** sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a **ritenuta o ad imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi".*

---



## Trasferimenti attraverso intermediari art. 10, comma 4 del D.Lgs. 461/97

Come precisato anche dalla circolare n. 13 del 24 febbraio 2003 dell'Agencia delle entrate, **restano conseguentemente esclusi dal "monitoraggio fiscale" i trasferimenti provenienti dall'estero qualora i relativi flussi siano derivanti da operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta alla fonte, sia a titolo d'acconto che a titolo d'imposta, o ad imposta sostitutiva.**

ABI ritiene che proprio in considerazione delle finalità della disposizione il detto esonero deve ritenersi applicabile indipendentemente dal fatto che i redditi di capitale soggetti a prelievo da parte dell'intermediario siano o non riferibili ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/97.

Quanto sopra è confermato dalla Circ. n. 43/E/2009, par. 2, pag. 16.

---



## D.L. n. 167/90

### Trasferimenti attraverso intermediari

#### art. 1, comma 4 bis – Non residenti

Gli intermediari possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1 (persone fisiche, enti non commerciali, le società semplici ed equiparate) **non residenti, trasferimenti verso l'estero** nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo le modalità previste dal **D.M. 8 agosto 1990** (ancora applicabile in quanto il Provv. 28 luglio 2003 nulla ha disposto in contrario).

---

## D.L. n. 167/90

### Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

Con il **D.Lgs. n. 195 del 19 novembre 2008** è stato abrogato l'art. 3 del D.L. 167 in tema di trasferimenti al seguito o mediante plico postale da e verso l'estero da parte di residenti e non, di denaro, titoli e altri valori mobiliari di importo superiore a 10.000 Euro.

La **nuova norma** dispone che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce sia da/verso paesi UE o extra UE e trasporta al seguito **denaro contante** di importo **pari o superiore** a 10.000 euro – a decorrere al 1° gennaio 2009 – deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle entrate. Per **denaro contante** si intendono:

- le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore (traveller’s cheque, assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore etc ...)

**Con il nuovo decreto sono stati abrogati anche gli articoli 3-bis, 3-ter, 5 comma 3, e 5-ter del DL n. 167/90.**

## D.L. n. 167/90

### Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello ministeriale in cui è prevista, tra l'altro, l'indicazione:

- delle **generalità** del dichiarante, del soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato e del destinatario (se diversi dal dichiarante);
- dell'**origine** del denaro, dell'utilizzo previsto, dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato

La dichiarazione può essere in alternativa:

**a)trasmessa telematicamente**, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le specifiche pubblicate sul sito dell'Agenzia della Dogane. In tal caso il dichiarante deve portare al seguito copia della dichiarazione e numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;

**b)consegnata in forma scritta**, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione di ricevimento.

La disposizione si applica anche a tutti i trasferimenti della specie effettuati a mezzo plico postale o equivalente.

## D.L. n. 167/90

### Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

E' stata quindi **soppressa** la possibilità (prevista con la disciplina previgente) di effettuare la **dichiarazione nel termine di 48 ore** posteriori o antecedenti al passaggio transfrontaliero tra i Paesi della Comunità, allo scopo di impedire a soggetti comunitari di rendersi nel frattempo irreperibili.

**Problema aperto:** non è stato ancora chiarito se sono inclusi nell'ambito di applicazione della nuova disciplina i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste Italiane S.p.A. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

#### Come è cambiato il trasferimento transfrontaliero di denaro contante

Fino al 31 dicembre 2008

Dal 1° gennaio 2009

*Importi pari o superiori a 10.000 euro*

- Denaro, titoli e valori mobiliari

- Tutti gli strumenti di pagamento non tracciabili

*Obbligo di denuncia: destinazione e modalità*

- Uif-Bankit

- In forma libera secondo il disposto del D.L. 28 giugno 1990, n. 167

- Agenzia delle Dogane

- In base al modello allegato al D.Lgs. n. 195/2008

---

## D.L. n. 167/90

### Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

Nota Agenzia delle Dogane n. 140269 – 16 ottobre 2009

L'Agenzia delle Dogane ha chiarito che:

• a fronte di operazioni di rimpatrio di cui all'art. 13 *bis* del D.L. n. 78/2009 di **denaro** e di **altre attività finanziarie** per somme **pari o superiori a 10.000 euro** occorre presentare all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale la **dichiarazione di transito**:

- la **dichiarazione di transito** deve essere presentata dal contribuente sia in casi di provenienza da Paesi UE che da Paesi Extra UE (per ora solo in modalità cartacea in quanto la modalità telematica non è ancora attiva)
- la dichiarazione di transito ***"costituisce documentazione a supporto della dichiarazione riservata inviata all'intermediario ai fini dell'operazione di emersione"***.

• laddove possibile, il rimpatrio con trasporto al seguito può riguardare anche **beni patrimoniali** (v. gioielli, opere d'arte etc.). Qualora tali beni provengano da Paesi Extra UE occorre presentare all'atto del passaggio la **dichiarazione doganale**, nonché effettuare il pagamento dei correlati diritti (dazi, IVA etc.), oltre al rispetto delle norme che regolano l'introduzione nel territorio dello stato di determinate categorie di beni (v. norme per la tutela dei beni culturali, artistici etc.)

## D.L. n. 167/90

### Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – art. 4 comma 1

Gli stessi soggetti indicati nella slide precedente che al termine del periodo d'imposta **detengono** investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui **possono essere conseguiti redditi di fonte estera** imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.

Agli effetti dell'applicazione della disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del *decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

In generale deve considerarsi qualsiasi tipologia di reddito (v. anche redditi diversi).

## D.L. n. 167/90

### Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – art. 4 comma 1

Gli obblighi di dichiarazione di cui al D.L. 167/1990 riguardano esclusivamente quegli investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria idonei, **anche astrattamente**, a produrre redditi che la persona fisica residente sia obbligata a dichiarare in Italia.

Nel silenzio della norma, la nozione di investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria pare essere piuttosto ampia; in essa devono essere ricomprese le azioni, le partecipazioni non rappresentate da titoli (come ad esempio le partnership di diritto anglosassone), altri valori mobiliari, beni e diritti reali, ivi compresa la proprietà a tempo parziale (c.d. "multiproprietà") prestiti, crediti, nonché preziosi ed opere d'arte, se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia (v. Circ. AdE n. 85/E/2001).

## D.L. n. 167/90

### Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – art. 4 comma 1

Nell'ambito oggettivo in parola debbono essere fatti rientrare anche i premi pagati ad una compagnia di assicurazione non residente in virtù di una **polizza assicurativa**. In base alla condivisibile ricostruzione operata dall'Amministrazione finanziaria nella medesima circolare 85/E cit. infatti, tali premi devono essere ritenuti attività estere di natura finanziaria attraverso cui il soggetto beneficiario può conseguire redditi di fonte estera imponibili in Italia, e pertanto, qualora superino l'importo minimo stabilito dalla legge, la loro indicazione nelle sezioni II e III del modello RW è obbligatoria (v. anche risoluzioni n. 215 del 4 luglio 2002 e n. 394 del 24 dicembre 2002).

Per quanto riguarda gli **immobili siti all'estero** la compilazione del quadro RW è dovuta:

- a) se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono locati;
- b) in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'art. 67, comma 1 del Tuir.

## D.L. n. 167/90

### Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – art. 4 comma 2 e 3

Nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato l'ammontare dei trasferimenti **da, verso e sull'estero** che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo **sussiste anche** nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti **non detengono** investimenti e attività finanziarie della specie (v. comma 2)

In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo (quadro RW), conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (comma 3).

**La dichiarazione quadro RW non evidenzia redditi ma consistenze e movimentazioni patrimoniali dalle quali astrattamente possono derivare redditi da indicarsi in altre sezioni/quadri della dichiarazione dei redditi.**

## D.L. n. 167/90

### Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – art. 4, comma 4 e 5

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi (comma 4) => c.d. "CANALIZZAZIONE"

L'obbligo di dichiarazione non sussiste se l'ammontare **complessivo** degli **investimenti** ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare **complessivo** dei **movimenti** effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro (comma 5). Si ricorda che tali movimenti non si sommano algebricamente, ma vanno considerati in termini assoluti.

---

## D.L. n. 167/90

# Gli obblighi dichiarativi: il modello RW della dichiarazione annuale dei redditi

Gli obblighi dichiarativi pertanto riguardano:

- i c.d. "**flussi**", ossia l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e certificati in serie o di massa (tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti non detengano investimenti o attività finanziarie della specie);
- le c.d. "**consistenze**", ossia l'ammontare degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria detenute alla fine del periodo d'imposta.

## D.L. n. 167/90

# Gli obblighi dichiarativi: il modello RW della dichiarazione annuale dei redditi

Il quadro RW si compone di tre Sezioni:

### Sezione I

- nella quale devono essere indicati i trasferimenti da o verso l'estero per causali **diverse** dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (sono le c.d. "operazioni correnti"), effettuati attraverso intermediari **non residenti** (*rectius*, senza avvalersi di intermediari residenti) – Art. 2, comma 1, D.L. n. 167/90;

### Sezione II

- destinata ad accogliere l'ammontare complessivo degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria (le c.d. "**consistenze di fine periodo**") – Art. 4, comma 1, D.L. n. 167/90;

### Sezione III

- nella quale vanno indicati i flussi dei trasferimenti da, verso e sull'estero (estero su estero) siano tali trasferimenti operati attraverso non residenti, intermediari residenti, ovvero direttamente, e che hanno interessato gli investimenti esteri ed **attività estere di natura finanziaria** di cui alla Sezione II – Art. 4, comma 2, D.L. n. 167/90.

---

## D.L. n. 167/90

### Gli obblighi dichiarativi: il modello RW della dichiarazione annuale dei redditi

Le sezioni II e III vanno compilate solo se attraverso gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria possano essere conseguiti da parte del soggetto redditi di fonte estera imponibili in Italia, sempre che **l'ammontare complessivo** dei trasferimenti da, verso e sull'estero che ha interessato tali investimenti e attività abbia superato l'importo di **€ 10.000**.

ABI nella Circolare n. 29 del 10 Maggio 1990 ha affermato che:

*"... per il contribuente l'obbligo di dichiarazione sussisterà anche relativamente ad operazioni per le quali l'intermediario non è obbligato alla tenuta delle evidenze di cui all'art. 1 e, dall'altro, tale obbligo va assolto **qualunque sia** il canale di cui il soggetto residente si sia avvalso per effettuare il trasferimento con la conseguenza che per la determinazione del detto "valore complessivo" si dovrà tener conto anche dei trasferimenti attuati mediante intermediari non residenti ai sensi dell'art. 2".*

## **Circolare n. 43/E/2009, par. 2, pag. 15**

### **Quadro RW**

*"... sulla base delle interpretazioni finora fornite sull'argomento, si ricorda che le attività di natura finanziaria **devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia**".*

*A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione le seguenti attività finanziarie:*

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, ad esempio, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, i titoli pubblici italiani emessi all'estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);*
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano;*
- contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio dello Stato, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati;*
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero"*

---

## D.L. n. 167/90

### Gli obblighi dichiarativi: il modello RW della dichiarazione annuale dei redditi

- **RM n. 172/E del 3 luglio 2009 – “YACHT”**

La risoluzione conclude per l'obbligo, in ogni caso, di indicazione del bene (yacht) in dichiarazione dei redditi, **per il semplice fatto di essere lo stesso astrattamente idoneo a produrre reddito.**

Secondo l'Agenzia il contribuente, con riferimento al caso di un bene con tali caratteristiche, è tenuto alla compilazione sia del Quadro RW Sez. II (Stock beni posseduti), sia della Sez. III per i bonifici effettuati tramite intermediario finanziario.

# Il modello RW della dichiarazione annuale dei redditi e le istruzioni

**MODELLO GRATUITO**

**Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti salati e dallo attivo estero di natura finanziaria**

Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento	Codice Stato, centro di residenza	Tipologia investimento
RW1	Codice Stato estero del trattenuto	Codice mezzo di pagamento
RW2	Codice operativo con estero	Data
RW3		
RW4		
RW5		
RW6		

**Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attivo estero di natura finanziaria al 31/12/2008**

Codice Stato estero	Codice operativo con estero	Importo	Valore liquidato
RW7			<input type="checkbox"/>
RW8			<input type="checkbox"/>
RW9			<input type="checkbox"/>
RW10			<input type="checkbox"/>

**Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2008**

Codice Stato estero	Tipologia investimento	Codice operativo con estero	Codice ABI/CAS	Cont. di Interazione RIC/SARF
RW11	Numero del conto corrente	Data	Importo	
RW12				
RW13				

# D.L. n. 167/90

## Sanzioni – art. 5

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo **1**, posti a carico degli intermediari, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento** degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo **2**, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati** e con la **confisca** di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a 10.000 euro.
3. ---
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo **4, comma 1**, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal **10 al 50 per cento (\*)** dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la **confisca** di beni di corrispondente valore.

(\*) Modificato L. 102/09

1. Violazione degli obblighi di evidenza posti a carico degli intermediari per i trasferimenti per importi superiori a 10.000 €
2. Mancata compilazione del Quadro RW – Sez. I
3. ---
4. Mancata compilazione del Quadro RW – Sez. II

## D.L. n. 167/90

### Sanzioni – art. 5

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, **comma 2**, è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento (\*)** dell'ammontare degli importi non dichiarati.
6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.
7. -----

5. Mancata compilazione del Quadro RW – Sez. III
6. In caso di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi - utilizzo apposito modulo per l'indicazione dei dati
7. -----

(\*) Modificato L. 102/09

## D.L. n. 167/90

### Sanzioni – art. 5

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 **false indicazioni** sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la **reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.**
8. bis Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, **omette** di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari (ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, per "denaro, titoli e valori mobiliari" si intende "denaro contante"), ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la **reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.**

# D.L. n. 167/90

## SANZIONI - art. 5 - Riepilogo

### VIOLAZIONI QUADRO RW

- Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti - Sez. I del quadro W della dichiarazione dei redditi.
- Violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze all'estero e delle attività estere e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta - Sez. II del quadro W della dichiarazione dei redditi.
- Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria - Sez. III del quadro W della dichiarazione dei redditi

### SANZIONI

- dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 EURO
- dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore
- dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

## D.L. n. 167/90

# Gli obblighi dichiarativi: il modello RW della dichiarazione annuale dei redditi – Ravvedimento operoso

### Art. 13, D.Lgs. n. 472/97

Le violazioni amministrative di cui al modulo RW sono ravvedibili spontaneamente ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 – [*“... se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore”*] - trattandosi di violazioni di natura tributaria.

Il ravvedimento può essere fatto mediante pagamento di 1/10 della sanzione minima (pari all'1%), più interessi per il periodo di ritardo.

Periodo d'imposta	Ravvedimento operoso
2006	NO
2007	NO
2008	SI

## NOVITA'

### Art. 12, D.L. n. 78/2009, conv. L. n. 102/2009 SANZIONI

Il legislatore con l'art. 12, del D.L. n. 78/2009 (norma di **contrasto ai Paradisi fiscali**) ha introdotto ulteriori pesanti conseguenze per le persone fisiche che detengono in paesi "*black list*" attività finanziarie non indicate nel quadro RW. In particolare, la nuova norma prevede quanto segue:

- **l'intero ammontare del capitale è considerato per presunzione reddito evaso. E' ammessa prova contraria per il contribuente;**
- **le sanzioni vigenti [art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 (\*)] sono raddoppiate.**

**(\*) Si tratta di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette (omessa presentazione, dichiarazione infedele o incompleta etc.)**

## D.L. n. 167/90

### art. 12 D.L. n. 78/2009, conv. L. n. 102/2009

Esempio sanzioni per coloro che violano le disposizioni in tema di monitoraggio fiscale

Capitale detenuto in un Paese Black List	1.000.000	Titolo obbligazionario acquistato il 1° gennaio 2008
Redditi prodotti all'estero	20.000	Interessi 2% percepiti sul titolo
<b>IMPOSTE DOVUTE</b>		
Sul capitale riqualificato reddito	430.000	Reddito di capitale (43% Ipotesi Aliquota marginale IRPEF massima + Addizionali)
Sul reddito prodotto all'estero	2.500	Aliquote: 12,50% o 27% Ipotesi 12,50%
<b>SANZIONI</b>		
RW Sez II – Consistenza	102.000	Dal 10% al 50% del capitale esistente a fine anno (ipotesi sanzione minima sul capitale + interessi)
RW Sez III - Trasferimenti	102.000	Dal 10% al 50% dei trasferimenti verso e sull'estero (ipotesi sanzione minima sul capitale esportato + interessi percepiti)
<b>INFEDELE DICHIARAZIONE</b>		
Sul capitale riqualificato reddito	860.000	Dal 200% al 400% dell'imposta evasa. Ipotesi di sanzione minima
Sul reddito prodotto all'estero	3.333,33	Dal 100% al 200% dell'imposta evasa <b>aumentato di un terzo</b> . Ipotesi di sanzione minima

---

## Art. 167 Tuir – CFC (Legge n. 141/2009) CFC

**Rilevanti modifiche** sono state apportate dall'art. 13 del D.L. n. 78/2009, conv. nella L. n. 102/2009 alla disciplina prevista dall'**art. 167 del TUIR** (cd. *Controlled foreing companies* - CFC) che come noto prevede la tassazione in Italia del reddito delle società controllate (sia direttamente che indirettamente) localizzate nei c.d. paradisi fiscali (v. *black list* di cui al DM 21/11/2001). Il reddito viene imputato per "**trasparenza**" alla controllante residente in Italia ed assoggettato ad una **tassazione separata**.

Le modifiche in esame riguardano:

- l'esimente prevista dalla lettera a) del comma 5. Per la disapplicazione della normativa CFC, **non** è più sufficiente che la società controllata svolga una effettiva attività industriale e commerciale, risultando **ulteriormente necessario il radicamento** di tale attività **nel "mercato dello Stato o territorio di insediamento"**;
- l'estensione del regime CFC anche alle controllate estere localizzate in Paesi diversi dai "paradisi fiscali", al ricorrere di particolari condizioni.

### Decorrenza

**La norma non reca una espressa decorrenza delle nuove disposizioni: data di entrata in vigore del Decreto (1/7/2009) (?) ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore (e quindi dal 2010 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) in base allo Statuto del Contribuente (v. art. 3, comma 1 L. 212/2000).**

---

## Art. 167 Tuir – CFC (Legge n. 141/2009) CFC in territorio Black list

### CFC - Esimente dell'attività commerciale – la condizione di radicamento nel mercato locale

#### •La rilevanza del mercato locale

L'intervento modificativo si è incentrato sull'esimente prevista all'art. 167, comma 5, lettera a) che, nel testo sinora vigente, condizionava la disapplicazione della disciplina CFC alla dimostrazione che la società estera svolgesse un'effettiva attività commerciale come sua principale attività nello Stato o territorio in cui ha sede.

Per effetto della sua riformulazione, la disposizione della citata lettera a) richiede ora che l'attività commerciale da esercitare nello Stato o territorio di insediamento sia anche svolta **"nel mercato"** di detto Stato o territorio; nel senso che, come precisato dalla Relazione illustrativa, risponda ad un **"effettivo radicamento economico"** in tale luogo trovando **"sbocco"** nel relativo mercato di riferimento.

**In sostanza per l'ottenimento dell'esimente in oggetto non è più sufficiente che la società estera svolga l'attività attraverso un'idonea struttura organizzativa nel Paese di *black list*, ma occorre anche tale attività sia radicata nel relativo mercato locale**

---

## Art. 167 Tuir – CFC (Legge n. 141/2009) CFC - in territorio black list

- **Il criterio specifico per le banche, assicurazioni ed enti finanziari**

Nei riguardi delle banche, assicurazioni e altri soggetti finanziari, la verifica della condizione del radicamento nel mercato locale, deve essere effettuata esclusivamente in base ad uno specifico criterio: “per le attività bancarie, finanziarie e assicurative” la condizione è soddisfatta quando **“la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento”**.

In attesa dei necessari chiarimenti interpretativi ufficiali si ritiene che ad una prima analisi:

- debbano rilevare i depositi in denaro ed in titoli, i finanziamenti nelle varie forme in uso derivanti da rapporti con soggetti ubicati nel territorio a fiscalità privilegiata;
- per disapplicare la norma sia sufficiente che uno solo dei parametri rilevanti (fonti, impieghi, ricavi) derivi per più del 50% da rapporti originati nel Paese di insediamento

---

## Art. 167 Tuir – CFC (Legge n. 141/2009) CFC - in territorio black list

- **Casi di inapplicabilità dell'esimente prevista dal comma 5, lett. a) art. 167 TUIR**

Il decreto in esame, oltre ad avere reso più severa l'esimente nei termini appena visti, interviene in senso ulteriormente restrittivo introducendo delle casistiche in cui essa non può essere utilizzata (v. nuovo comma 5-bis dell'art. 167 TUIR).

Si stabilisce infatti che l'**esimente** della lettera a) del comma 5 **non si applica** qualora **i proventi** del soggetto non residente **provengano per più del 50 per cento** da alcune ("una o più", precisa la Relazione illustrativa) delle seguenti fonti:

- 1) gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie;**
- 2) cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;**
- 3) prestazioni di servizi**, ivi compresi quelli finanziari, **rese a soggetti appartenenti al medesimo gruppo** e cioè , precisa la norma, "nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o ente non residente ...".

---

## Art. 167 Tuir – CFC (Legge n. 141/2009) CFC - in territorio NON black list

### Estensione del regime CFC a società controllate localizzate in Paesi diversi dai “paradisi fiscali”

Mediante l’aggiunta dei nuovi commi *8-bis* e *8-ter* all’art. 167 del TUIR, vengono introdotte norme con finalità **anti abuso**, di **pesante rilievo per i gruppi sovranazionali**.

Le nuove disposizioni **estendono** – a determinate condizioni - l’ambito applicativo del **regime di CFC ai soggetti controllati esteri, indipendentemente dal territorio di insediamento** (cioè anche a Paesi diversi dai “paradisi fiscali”) ed inclusi quindi anche i Paesi UE.

---

## Art. 167 Tuir – CFC (Legge n. 141/2009) CFC - in territorio NON black list

Il nuovo comma 8-*bis* dell'art. 167 stabilisce che la disciplina CFC deve essere applicata "... anche nell'ipotesi in cui i **soggetti controllati** ai sensi dello stesso comma sono **localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati** ..." in presenza delle seguenti **due condizioni, che devono sussistere congiuntamente:**

1) in primo luogo, la presenza di una **imposizione estera di favore** individuata dalla norma in una "**tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia**";

2) inoltre, che i **proventi siano formati per più del 50 per cento da "passive income" e da proventi di attività infragruppo (inclusi i servizi finanziari).**

Come al punto precedente (v. sopra) i "passive income" sono tipicamente individuati nei proventi derivanti:

- dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (v. interessi, dividendi, plusvalenze etc)
- dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (c.d. royalties)

---

## Art. 167 Tuir – CFC (Legge n. 141/2009) CFC - in territorio NON black list

### **Inapplicabilità alle “collegate” estere**

Va infine evidenziato che, in base ad una espressa integrazione apportata all’art. 168 del TUIR dalla lett. d) dell’art. 13 in esame, viene **escluso** che la nuova disciplina del comma 8-bis sopra illustrata possa trovare applicazione anche nei riguardi delle imprese estere **collegate**.

---



## D.L. n. 167/90

### Tassazione presuntiva – art. 6

Per fronteggiare l'eventualità che il soggetto interessato non esponga in dichiarazione i redditi percepiti, il legislatore ha posto una presunzione in ordine alla "fruttuosità" degli investimenti esteri effettuati, i quali si considerano fruttiferi - salvo prova contraria - in misura pari al *tasso ufficiale medio di sconto* (oggi "tasso medio di riferimento") vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che in sede di dichiarazione non venga specificato trattarsi di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere fornita dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli ovvero successivamente in sede contenziosa.

**Art. 13-*bis* L. n. 102/2009 – "Scudo fiscale ter"**  
***(modificato dal D.L. n. 103/2009, conv. nella L. n. 141/2009)***

## Soggetti interessati

I destinatari del provvedimento sono gli stessi soggetti a cui si applica la normativa sul monitoraggio fiscale di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 167/90.

In particolare, possono avvalersi dell'operazione di scudo fiscale i seguenti soggetti:

- 1. persone fisiche**, ivi comprese quelle titolari di reddito d'impresa per beni non relativi all'impresa (sfera privata o di lavoro autonomo);
- 2. enti non commerciali;**
- 3. società semplici ed associazioni tra professionisti equiparate** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 917/86;

### **fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.**

L'emersione delle attività è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per interposizione "meramente formale" di altri soggetti (v. ad esempio nel caso di Trust revocabile).

Si ritiene che debba essere considerato soggetto interposto una società localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata non soggetto ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili (Circ. n. 99/E/2001, par. 2.3).

**DL n. 103/09  
conv. L. 141/09**

*"Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008."*

---



## Soggetti interessati - Requisito della residenza fiscale

Circa il concetto di residenza e di residenza in Paesi a fiscalità privilegiata si veda slide n. 6

Anche l'**erede** residente può presentare la dichiarazione riservata per conto del *de cuius* per le operazioni di successione aperte successivamente al 31/12/2008.

Il requisito della residenza inoltre deve sussistere per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della "dichiarazione riservata". Restano, pertanto, esclusi dalla speciale disciplina di emersione i **soggetti non residenti** in Italia nel periodo interessato dal provvedimento.

Sono **escluse** le società di capitali, quelle di persone, nonché gli enti commerciali soggetti all'IRES.

## Attività oggetto di emersione

- **Detenzione a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 di attività finanziarie e patrimoniali** all'estero, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. La data da prendere a riferimento per determinare se le attività si trovino in un paese della UE ovvero in un paese Extra-UE è quella del **5 agosto 2009** (v. Circolare).
- L'operazione di emersione riguarda sia le attività possedute **direttamente** dal contribuente sia quelle detenute **indirettamente** per il tramite di società fiduciarie ovvero per interposta persona. Rilevano anche le attività finanziarie e il denaro detenuti presso filiali estere di banche o altri intermediari residenti in Italia
- **Rinvio alle versioni precedenti di scudo fiscale (periodo 2001-2003), ed ai relativi provvedimenti => D.L. n. 350/2001, conv. nella Legge n. 409/2001 e il D.L. n. 12/2002, conv. nella Legge n. 73/2002**

## Attività oggetto di emersione

Esemplificando, per **attività finanziarie e patrimoniali** si intendono:

- somme di denaro;
- altre attività finanziarie quali azioni quotate e non quotate, le quote di società non rappresentate da titoli;
- titoli obbligazionari;
- certificati di massa;
- quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
- immobili;
- quote di diritti reali;
- multiproprietà;
- oggetti preziosi;
- opere d'arte;
- auto d'epoca;
- gioielli;
- polizze assicurative;
- Yacht.

---



## Attività oggetto di emersione

Le attività oggetto di rimpatrio detenute all'estero al 31 dicembre 2008 **possono** anche **differire, dal punto di vista qualitativo e quantitativo**, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata.

In tal modo sono ricomprese nell'ambito della "sanatoria" tutte le operazioni eseguite dal cliente interessato successivamente al 31 dicembre 2008 (es. compravendite titoli).

**E' preclusa la possibilità di usufruire della sanatoria per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale ma che abbiano violato quelle sui redditi (Circ. n. 9/E/2002, par. 1.1 e Circ. n. 43/E/2009, par. 1, pag. 8).**

---

## Soggetti interessati - Requisito della residenza fiscale

### Trust (cfr. Circ. AdE n. 43/E/2009, par. 1)

Condizione necessaria affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi è che **il potere del trustee nell'amministrare i beni in possesso del trust**, e ad esso affidati dal disponente, **sia effettivo**. Al contrario, qualora il potere e il controllo sui beni siano riservati al disponente (settlor), il trust dovrà essere considerato come **non operante** dal punto di vista dell'imposizione diretta.

In presenza di un **trust irrevocabile** nel quale il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust che risultano invece esercitati dai beneficiari, il **trust deve essere considerato come non operante in quanto fittiziamente interposto** nel possesso dei beni.

---

## **Soggetti interessati - Requisito della residenza fiscale**

### **Trust (*Segue*)**

Sono da ritenere fittiziamente interposti:

- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
- trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.

In tali casi la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal soggetto (disponente o beneficiario) che è l'effettivo possessore dei beni.

---

## **Soggetti interessati - Requisito della residenza fiscale**

### **Trust non fittiziamente interposti (*Segue*)**

“Diversamente, i trust non fittiziamente interposti ... essendo tenuti agli adempimenti previsti per tali soggetti dal decreto legge n. 167 del 1990, qualora non abbiano osservato le disposizioni ... possono utilizzare le modalità indicate nell’articolo 13-bis ...”

“... la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal trustee in qualità di soggetto tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti fiscali del trust”

---

## Soggetti interessati - CFC

Il comma 7-bis dell'articolo 13-bis del decreto stabilisce che possono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione anche le imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR.

In tal caso, le operazioni di emersione effettuate dalla CFC producono effetti direttamente in capo ai partecipanti residenti in Italia nei limiti degli importi delle attività rimpatriate o regolarizzate.

Tenuto conto che l'accesso alle operazioni di emersione presuppone la violazione degli obblighi inerenti al "monitoraggio fiscale", si deve ritenere che la norma faccia esclusivo riferimento alle imprese estere in cui il soggetto che detiene il controllo o il collegamento rientri tra quelli interessati dalla normativa contenuta nel decreto legge n. 167 del 1990... **è su tale soggetto che si producono gli effetti dell'emersione effettuata dalla CFC.**

Si tratta di una ipotesi di interposizione nella quale l'accesso allo scudo fiscale è previsto in capo al **soggetto interposto (CFC), fermo restando la produzione dei relativi effetti in capo all'interponente che ha il reale "dominio" delle attività oggetto di emersione da parte della CFC**

---

## Soggetti interessati

### Quadro RW – Revisione interpretativa dal 2009 (Circ. AdE n. 43/E/2009)

*"... si fa presente che l'esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari"*

*"a partire dalla **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso (Unico 2010 – Redditi 2009)**, i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, **dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi**"*

## Periodo di emersione

**[15 settembre 2009 – 15 dicembre 2009] => periodo temporale entro il quale devono concludersi tutti gli adempimenti previsti a carico dei contribuenti**

Circ. n.  
43/E

**Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria.**

Circ. n.  
43/E

**L'intera procedura si deve concludere, entro il periodo sopra specificato, con il pagamento dell'imposta da parte del contribuente all'intermediario e con il rilascio della copia della dichiarazione riservata al soggetto interessato da parte del medesimo intermediario**

Circ. n.  
43/E

Tenuto conto delle concrete difficoltà che possono essere riscontrate nel rimpatrio o nella regolarizzazione di determinate attività finanziarie che comportano la previa effettuazione di complessi adempimenti da parte del contribuente o degli intermediari qualora alla data del 15 dicembre 2009 **le operazioni di emersione non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato**, gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso a **condizione che le medesime operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al 15 dicembre 2009**

## IMPOSTA STRAORDINARIA

L'entità della "imposta straordinaria" corrisponde di fatto al 5% dell'ammontare delle attività oggetto di emersione indicate nella dichiarazione riservata. La norma intende colpire nominalmente i rendimenti delle somme esportate all'estero, quantificando il "costo" dello scudo secondo la seguente formulazione:

**viene presunto un rendimento lordo dei capitali detenuti all'estero in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite (rendimento non riducibile => si calcola in ogni caso con riferimento ai 5 anni precedenti l'emersione)**



**al computo così determinato si applica una aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti**



**in sostanza posto un capitale di euro 1.000.000 [moltiplicato per 2% per 5 anni per 50%] si ottiene che l'imposta da pagare è pari a 50.000 euro e cioè al 5% del capitale oggetto di emersione**

## MODALITA' DI EMERSIONE

L'operazione di scudo fiscale dietro presentazione della dichiarazione riservata può essere portata a termine con le seguenti modalità:

- **Rimpatrio** – il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all'estero rientrano in Italia. L'operazione di rimpatrio si perfeziona con la ricezione delle attività da parte dell'intermediario residente. Il rimpatrio può avvenire anche con **trasporto al seguito**

ITALIA



- **Regolarizzazione** – il contribuente continua a mantenere all'estero le proprie disponibilità (attività finanziarie e non quali es. immobili, oggetti preziosi, yacht, etc.), compilando il quadro RW

ESTERO



## MODALITA' DI EMERSIONE



Per l'individuazione del Paese di detenzione della attività da regolarizzare rileva quello in cui erano detenute al **5 agosto 2009** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 78/2009).

## Circolare n. 43/E – Allegato paesi UE ed Extra UE dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione

Australia	Giappone	Polonia
Austria	Grecia	Portogallo
Belgio	Irlanda	Regno Unito
Bulgaria	Islanda	Repubblica Ceca
Canada	Lettonia	Romania
Cipro	Lituania	Slovacchia
Corea del Sud	Lussemburgo	Slovenia
Danimarca	Malta	Spagna
Estonia	Messico	Stati Uniti
Finlandia	Norvegia	Svezia
Francia	Nuova Zelanda	Turchia
Germania	Paesi Bassi	Ungheria

## MODALITA' DI EMERSIONE - Rimpatrio giuridico

- E' ammesso anche il c.d. "**rimpatrio giuridico**" (v. Circ. Ade n. 9/E/2002, risp. 1.8). Si tratta di una ipotesi che consente di perfezionare l'operazione di rimpatrio quando l'intermediario italiano assuma formalmente in deposito, custodia, amministrazione o gestione le attività depositate od esistenti all'estero, anche senza procedere al materiale afflusso delle attività finanziarie e patrimoniali nel territorio dello Stato. In tal caso, occorre tuttavia che con l'operazione di rimpatrio l'interessato sia titolare di un rapporto di deposito con l'intermediario residente e che **il sub-deposito estero sia aperto a nome dell'intermediario italiano** che ha curato l'operazione di rimpatrio.



[v. **Rimpatrio giuridico di immobili** – v. Assofiduciaria COM\_2009\_056 del 30 ottobre 2009, par. F]

# IL RIMPATRIO

## RIMPATRIO

L'operazione di rimpatrio consiste nel "materiale" rientro delle attività finanziarie e del denaro detenuti all'estero, di norma mediante trasferimento interbancario a beneficio dell'intermediario residente presso cui il contribuente si appresta a presentare la dichiarazione riservata.

Per attività finanziarie si intendono le azioni quotate e non quotate, le quote di società ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa e le quote di partecipazione in OICR, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, etc. Al riguardo, le attività oggetto di rimpatrio possono essere rappresentate anche da titoli o altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia.

Possono essere oggetto di rimpatrio anche le **valute estere** (**N.B.** Non sono tali gli strumenti finanziari diversi dal denaro espressi in valuta non euro).

Nel caso di successivo mantenimento sul conto delle valute per importi superiori a 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui, segnalazione all'Amministrazione finanziaria (art. 10, del D.Lgs. n. 461/97 e Modello 770/SO), anche se con riferimento alle sole operazioni di cessione/prelievo (nessuna segnalazione per la sola giacenza).

**Per le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'euro si dovrà utilizzare apposito cambio definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009 (media gennaio – dicembre 2008).**

## RIMPATRIO – DOCUMENTABILITA' / VERIFICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Posto che a fronte dell'operazione di rimpatrio l'intermediario è tenuto ad aprire un deposito e/o effettuare una gestione fiduciaria, il contribuente deve necessariamente essere in grado di fornire tutte le informazioni di carattere giuridico, documentale, etc. concernenti gli strumenti finanziari, soprattutto con riferimento ai titoli di natura partecipativa.

In proposito, si ricorda che con il rilascio di copia della dichiarazione riservata, l'intermediario si assume la responsabilità del contenuto del deposito.



---

## RIMPATRIO – DOCUMENTABILITA’/VERIFICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il rimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e le predette attività finanziarie detenute all’estero, **anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato** (cosiddetto “**rimpatrio giuridico**”)

Il conferimento da parte dell’interessato di un siffatto incarico all’intermediario implica, in forza del mandato professionale, l’obbligo di effettuazione da parte di quest’ultimo di tutti i conseguenti adempimenti sostanziali (tra i quali, l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e formali (tra cui, le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto).

**Il rimpatrio è realizzabile anche per quelle attività patrimoniali che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.**

Non è sufficiente che l’intermediario stipuli con il soggetto interessato un contratto di deposito a custodia di beni infungibili (es. cassette di sicurezza)

---

## RIMPATRIO – DOCUMENTABILITA’/VERIFICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

L’esigenza è quella di rendere possibile all’intermediario l’effettuazione degli adempimenti fiscali finalizzati al controllo delle operazioni che si realizzano successivamente al rimpatrio.

Rimane in ogni caso ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il rimpatrio dei beni patrimoniali attraverso il trasporto al seguito, ove la loro natura lo consenta.

**In tutte le ipotesi di materiale rimpatrio delle attività patrimoniali vanno assolti gli obblighi in materia di IVA e diritti doganali eventualmente esistenti.**

In alternativa alle modalità di rimpatrio è consentita un’ulteriore modalità di rimpatrio giuridico consistente nel conferimento delle attività stesse in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5 agosto 2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni.

# RIMPATRIO

Tenuto conto delle ricadute fiscali gli intermediari finanziari devono essere in grado di "censire" correttamente in punto fiscale i titoli rimpatriati, classificandoli nell'ambito delle seguenti macro categorie:

azioni e similari

obbligazioni e similari

titoli atipici

stante il loro diverso regime fiscale (vedi TUIR e DPR n. 600/73).

Secondo il Testo unico la qualificazione degli strumenti finanziari deve avvenire sulla base della normativa italiana indipendentemente dal fatto che i titoli siano emessi all'estero.

E' preclusa la possibilità di operazioni di rimpatrio di denaro ed altre attività finanziarie il cui trasferimento in Italia sia avvenuto in data antecedente al **15 settembre 2009** ovvero avvenga successivamente al **15 dicembre 2009**.

Sussiste la possibilità per il contribuente di effettuare l'operazione di rimpatrio **trasportando al seguito** il denaro oggetto di emersione, secondo le modalità già illustrate

# RIMPATRIO



Per taluni investimenti di natura diversa da quella finanziaria (p.e. opere d'arte, quadri, gioielli etc.) detenuti all'estero la **circolare** precisa che non è possibile procedere con l'operazione di rimpatrio, trattandosi di beni che tipicamente non possono essere oggetto di deposito presso un intermediario.

A parere dell'Agenzia, per tali beni rimane percorribile solamente l'operazione di regolarizzazione, operazione peraltro preclusa qualora tali disponibilità si trovino in Paesi extra UE con non garantiscono un adeguato scambio di informazioni di natura amministrativa. **Laddove si effettui il rimpatrio vanno ricordate le norme di tutela delle opere d'arte così come l'eventuale debenza di dazi doganali e IVA.**

# RIMPATRIO

## Adempimenti dei soggetti interessati

Contattare preventivamente l'intermediario

- Al fine di consentire allo stesso l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per garantire il grado di riservatezza assicurato dalla legge ai conti che accoglieranno il denaro e le attività rimpatriate. Il preventivo contatto del cliente con l'intermediario italiano è oltremodo necessario tenuto conto anche delle nuove modalità di effettuazione dei bonifici bancari per i quali è ora obbligatoria l'indicazione del **codice IBAN**

Presentare dichiarazione riservata

- Modello (approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14/09/09) - reperibile agli indirizzi internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). Il cliente interessato può presentare anche più dichiarazioni riservate presso più intermediari mentre non è prevista la possibilità di revocare, in modo totale o parziale, la dichiarazione stessa

Verifica strumenti finanziari

- Fornire all'intermediario tutte la documentazione e le informazioni di carattere giuridico concernenti gli strumenti finanziari, soprattutto con riferimento ai titoli di natura partecipativa

Pagamento dell'imposta

- L'entità della "imposta straordinaria" corrisponde al 5% dell'ammontare delle attività oggetto di emersione indicate nella dichiarazione riservata

## RIMPATRIO

### Il valore delle attività - Criteri di compilazione del modello di dichiarazione riservata

L'operazione di rimpatrio (nonché analogamente quelle di regolarizzazione) comporta che il contribuente, da quel momento, è tenuto a quantificare le imposte sugli strumenti finanziari secondo le norme fiscali italiane e principalmente secondo agli articoli 44 (Redditi di capitale) e 67 (Redditi diversi) del Tuir.

Di fondamentale importanza è la **qualificazione fiscale dello strumento finanziario** – azione, obbligazione, atipico etc. – nonché il **valore iniziale** da attribuire a tali attività finanziarie.

I riferimenti temporali di cui occorre tenere conto per effetto dell'operazione di scudo fiscale sono essenzialmente due:



**L'operazione di emersione del capitale detenuto al 31 dicembre 2008 che viene sanato con il versamento dell'imposta straordinaria del 5%;**

**I redditi maturati post 1° gennaio 2009 da quantificare secondo le modalità previste (v. art. 14, comma 8, D.L. n. 350/01**


## RIMPATRIO

### Il valore delle attività - Criteri di compilazione del modello di dichiarazione riservata

#### **DICHIARAZIONE RISERVATA**

A parte il denaro, la **scelta dei valori** da attribuire alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, cui applicare il **5%**, è rimessa esclusivamente alla **volontà del soggetto interessato**.

Posto che il valore dichiarato è il valore nel cui limite si manifestano gli effetti premiali dello scudo fiscale, ai fini dell'operazione di emersione, il contribuente – **a sua insindacabile discrezione** – può indicare uno tra i seguenti valori delle attività all'estero:



## RIMPATRIO

### Il valore delle attività - Criteri di compilazione del modello di dichiarazione riservata

#### VALORE DICHIARATO AI FINI FISCALI (v. "Capital Gain")

Il valore dichiarato ai fini dello scudo fiscale può non coincidere con quello utilizzabile **ai fini fiscali** per il cliente (valorizzazione necessaria per quantificare l'eventuale capital gain - plus/minus - in fase di successiva dismissione delle attività rimpatriate – art. 67 del Tuir). L'art. 14, comma 5-*bis* D.L. n. 350/2001 prevede la possibilità di determinare il c.d. **valore fiscale di carico** degli strumenti finanziari rimpatriati utilizzando uno tra i seguenti criteri:



## RIMPATRIO

### Il valore delle attività - Dichiarazione riservata/Capital Gain

#### Valori da riportare nel modello rimpatrio/regolarizzazione

- Costo di acquisto;
- Valore corrente alla data di rimpatrio/regolarizzazione;
- Valore intermedio

#### Valori utilizzabili ai fini art. 67 Tuir (\*) (\*\*)

- Costo di acquisto;
- Valore riportato nella dichiarazione riservata art. 14, comma *5-bis*;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461/97

(\*) valido ai fini artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 461/97; ai fini art. 7/461 i valori da considerare sono quelli Consob

(\*\*) nel caso di più strumenti finanziari i valori devono essere singolarmente attribuiti


# RIMPATRIO

## Dichiarazione dei redditi percepiti post 1° gennaio 2009

Il contribuente, oltre a dover dichiarare lo "stock" delle consistenze detenute all'estero (v. Quadro RW), è tenuto ordinariamente a tassare in dichiarazione, i redditi prodotti da tali disponibilità, riportandoli nei quadri di competenza in relazione alla natura degli stessi (es. Quadro RT, RL etc.).

Con riferimento all'operazione di rimpatrio, due sono i momenti rilevanti da considerare:

- La presentazione della dichiarazione riservata con la quale si "cristallizzano" le disponibilità detenute all'estero dal contribuente al 31 dicembre 2008;
- Il computo dei redditi percepiti successivamente al 31 dicembre 2008 sino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.




## RIMPATRIO

### Dichiarazione dei redditi percepiti post 1° gennaio 2009 – Metodo analitico/forfettario

Con l'operazione di rimpatrio, l'art. 14, comma 8 del DL n. 350/2001 consente di ovviare agli obblighi dichiarativi relativi ai redditi percepiti **dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della dichiarazione riservata**, allegando alla dichiarazione riservata apposita comunicazione. In tal modo, il contribuente, per effetto dell'operazione di emersione, otterrà l'anonimato "completo".

Due sono i metodi ammessi per quantificare tali redditi:



Il valore rimpatriato va moltiplicato per un tasso ufficiale medio di sconto (v. "tasso di riferimento") vigente nel periodo d'imposta, per i giorni decorsi dal 1° gennaio 2009, in tal modo si determina un reddito imponibile forfettario onnicomprensivo da assoggettare a ritenuta d'imposta del 27%

## RIMPATRIO

### Redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 alla data di rimpatrio

<b>Metodo analitico</b>	Singola tipologia di reddito (cedole, dividendi, periodici etc.)	Aliquota propria (12,50%, 27%, etc.)	Versamento tramite intermediario
<b>Metodo forfettario</b>	Calcolo rendimento mediante tasso di riferimento su valori rimpatriati	Aliquota forfettaria (27%)	Versamento tramite intermediario

Per i redditi percepiti post/rimpatrio i relativi adempimenti tributari sono a carico del contribuente secondo i regimi propri vedi dichiarativo/amministrato/gestito

## RIMPATRIO

“Possono usufruire ... anche i redditi percepiti fino alla data di presentazione senza dover essere esposti nella dichiarazione riservata e scontare il prelievo del 2,5% sempre che siano assoggettati alle previsioni di cui all’art. 14 c. 8” (**Circ. n. 24/2002, par. 6**).

L’intermediario non può tenere conto di eventuali minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente nel periodo di tempo considerato in quanto ... erano detenute all’estero” (**Circ. n. 99/2001, par. 2.1.1**).

“Il criterio presuntivo consente di applicare un tasso medio ai fini della determinazione presuntiva della redditività delle attività rimpatriate prescindendo dai proventi effettivamente percepiti”.

“Il criterio presuntivo può anche essere utilizzato per determinare i redditi per i quali non è possibile avvalersi dell’intervento dell’intermediario in quanto non facilmente quantificabili es. gestione patrimoni”.

“Per tale ragione successivamente al perfezionamento del rimpatrio anche a tali redditi eccedenti il tasso presuntivo si estende il regime della riservatezza” (**Circ. n. 37/2002, par. 2**).

# RIMPATRIO


## Esonero dalla compilazione del Quadro RW/Unico

Con la presentazione della dichiarazione riservata, in caso di rimpatrio, vengono meno gli obblighi che ordinariamente la disciplina in tema di monitoraggio fiscale prevede in capo ai contribuenti che effettuano movimenti di denaro e attività finanziarie da, verso e sull'estero - **Quadro RW** del Modello Unico PF (v. D.L. n. 167/90). Tali soggetti sono **esonerati** dall'indicazione degli importi rimpatriati nella dichiarazione dei redditi (**quadro RW**), relativamente al periodo di imposta **in corso** alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

**Dichiarazione riservata presentata nel periodo [15/09/2009 – 15/12/2009] – dichiarazione dei redditi per il 2009 (Unico 2010) **no** quadro RW con riferimento alle attività rimpatriate**

# RIMPATRIO

## Modello di dichiarazione riservata Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009



### DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

(Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni)

<b>DATI DEL DICHIARANTE</b> <small>(Soggetto che procede al rimpatrio e/o alla regolarizzazione)</small>	Codice fiscale			
	Cognome (o denominazione o ragione sociale)	Nome		
	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune di nascita (o Stato estero)	Provincia (sigla)	
	Residenza anagrafica o Sede legale o (se diverso) Domicilio fiscale	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.
		Frazione, via e numero civico		
		Codice identificativo estero	Cod. Stato estero	
	Soggetti non residenti	Codice fiscale del partecipante	FIRMA DEL PARTECIPANTE	
<b>DATI DEL RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO DICHIARANTE</b>	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società rappresentante	
	Cognome	Nome		
	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.
		Frazione, via e numero civico		
<b>QUADRO A RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE E/O REGOLARIZZATE E RELATIVA IMPOSTA STRAORDINARIA DOVUTA</b>	<b>A1</b> Denaro			,00
	<b>A2</b> Altre attività finanziarie			,00
	<b>A3</b> Beni immobili e diritti immobiliari			,00
	<b>A4</b> Altri investimenti di natura non finanziaria			,00
	<b>A5</b> TOTALE ATTIVITÀ SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA			,00
	<b>A6</b> IMPOSTA STRAORDINARIA DOVUTA			,00
<b>CONFERIMENTO DELL'INCARICO E SOTTOSCRIZIONE</b>	Conferisco l'incarico di ricevere in deposito o amministrazione le attività rimpatriate di cui al quadro B e di versare la relativa imposta straordinaria			
	Data <small>giorno mese anno</small>	FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE		
<b>DICHIARAZIONE IN PRESENZA DI CAUSE OSTATIVE</b>	Le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività detenute all'estero non possono essere concluse entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive non dipendenti dalla mia volontà. Dichiaro di aver avviato entro la data di scadenza le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione entro un termine congruo.			
	Data <small>giorno mese anno</small>	FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE		
<b>DATI DELL'INTERMEDIARIO AL QUALE VIENE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE</b>	Codice fiscale			
	Cognome (o denominazione o ragione sociale)	Nome		
	Sede sociale	Filiale		
<b>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA</b>	Si attesta di aver ricevuto in data odierna la presente dichiarazione riservata, che si compone di:			
	Numero moduli	Numero allegati		
<b>Riservato all'intermediario</b>	Data <small>giorno mese anno</small>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		

**RIMPATRIO**  
**Modello di dichiarazione riservata**  
**Provvedimento Direttore Agenzia delle**  
**Entrate del 28 ottobre 2009**



**QUADRO B - DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE E/O REGOLARIZZATE**

ATTIVITÀ	ATTIVITÀ RIMPATRIATE	ATTIVITÀ REGOLARIZZATE MANTENUTE ALL'ESTERO			TOTALE
		Intermediario A	Intermediario B	Intermediario C	
B1 Denaro	1 _____,00	2 _____,00	3 _____,00	4 _____,00	5 _____,00
B2 Altre attività finanziarie	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00

ATTIVITÀ	ATTIVITÀ RIMPATRIATE	ATTIVITÀ REGOLARIZZATE MANTENUTE ALL'ESTERO			TOTALE
		Stato estero	Stato estero	Stato estero	
B3 Beni immobili e diritti immobiliari	1 _____,00	2 _____,00	3 _____,00	4 _____,00	5 _____,00
B4 Altri investimenti di natura non finanziaria	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00

**INTERMEDIARIO A**  
 Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_ Stato estero \_\_\_\_\_  
 Sede sociale \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_

**INTERMEDIARIO B**  
 Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_ Stato estero \_\_\_\_\_  
 Sede sociale \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_

**INTERMEDIARIO C**  
 Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_ Stato estero \_\_\_\_\_  
 Sede sociale \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_

Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001  
 (facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata)

Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001  
 (facoltà di considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto)

**Attesto che a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008:**

detenevo le attività rimpatriate fuori dal territorio dello Stato;

detenevo le attività regolarizzate fuori dal territorio dello Stato, e che sussistono le condizioni previste per la regolarizzazione stessa.

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_  
 giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

## RIMPATRIO

### Nuovo modello di dichiarazione riservata – Provvedimento 28 ottobre 2009

Il nuovo modello che **sostituisce** il precedente (approvato con Provvedimento del 14/09 u.s.) va **utilizzato a decorrere dal 29 ottobre 2009** .

•**Sez. "Dati del dichiarante"**- è prevista la casistica delle CFC. In tal caso occorre indicare:

- il codice identificativo estero e codice dello stato estero oltre alla denominazione e alla sede legale dell'impresa estera controllata o collegata;
- il codice fiscale e la firma del soggetto residente partecipante, evidenziando in tal modo il collegamento esistente tra il soggetto che presenta la dichiarazione riservata e quello che beneficia degli effetti della stessa.

## RIMPATRIO

### Nuovo modello di dichiarazione riservata – Provvedimento Direttore AdE del 28 ottobre 2009

- **Sez. "Dichiarazione in presenza di cause ostative"**: riguarda l'ipotesi del contribuente che presenta la dichiarazione riservata attestando che le operazioni di emersione delle attività detenute all'estero non possono essere concluse entro il 15/12/2009 per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà. Compilando tale sezione il contribuente dichiara anche di aver avviato - entro la data di scadenza (15/12/2009) - le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione entro un termine **congruo**;
- **Quadro B**: Viene prevista al p.to B3 la possibilità di indicare anche le attività di natura immobiliare (v. immobili e diritti immobiliari) oggetto di rimpatrio. Tale novità recepisce le indicazioni della Circ. n. 43/E in materia di rimpatrio giuridico delle attività patrimoniali (v. par. 5, pag. 23) (v. anche Assofiduciaria COM\_2009\_056 del 30 ottobre 2009, par. F);
- **Sez. "Attività di oggetto di dichiarazione"**: è stata aggiunta l'indicazione degli Stati extraeuropei dai quali è possibile effettuare l'operazione di regolarizzazione in quanto paesi che ammettono lo scambio di informazioni di natura amministrativa.

---



## RIMPATRIO

### Adempimenti degli intermediari

### Conti segreti

I soggetti interessati alle operazioni di rimpatrio per poter dar corso all'operazione di emersione devono rivolgersi agli intermediari sui quali incombono oneri in termini di adempimenti e di responsabilità.

Uno degli aspetti più delicati per gli intermediari riguarda indubbiamente la "gestione" dei cosiddetti conti "**segretati**" destinati ad accogliere le somme e le attività finanziarie rimpatriate. Si può utilizzare anche il conto dello scudo precedente purché identicamente intestato (Circ. AdE n. 25/E/2003, par. 1.5).

Il regime della "segretazione" è un aspetto collaterale ed ulteriore rispetto all'operazione di emersione, il cui utilizzo è rimesso **esclusivamente** alla volontà del cliente, senza avere riflessi sull'operazione di emersione i cui effetti sono comunque garantiti

L'utilizzo del contro segreto assicura al contribuente il completo **anonimato fiscale** dei dati relativi alle operazioni di emersione effettuate nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Tali dati non sono comunicati né al momento dell'operazione, né successivamente in sede di accertamento.

---

## RIMPATRIO

### Adempimenti degli intermediari

### Conti segreti

I conti segreti possono accogliere l'importo di quanto rimpatriato, le somme per il successivo versamento del 5%, nonché i redditi di capitale/diversi generati, dalla loro **futura** gestione (cd. "**segretazione ad accumulato**"), a condizione che gli stessi siano assoggettati a **ritenuta a titolo definitivo o imposta sostitutiva** da parte di un sostituto d'imposta residente. In sostanza, il regime di riservatezza si **estende** anche alle attività finanziarie acquisite dall'interessato con l'utilizzo del denaro rimpatriato o dall'alienazione delle attività rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati ed ai relativi eventuali proventi connessi, **compresi** i redditi incassati post 31 dicembre 2008 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

Sono **esclusi** i redditi soggetti a **ritenuta d'acconto** per i quali il contribuente ha l'obbligo della dichiarazione dei redditi (v. ad es. plus rivenienti da cessione di partecipazioni qualificate).

La riservatezza è applicabile anche alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività rientranti nel conto segreto anche nel caso in cui gli stessi siano oggetto di **compensazione**, totale o parziale, con minusvalenze realizzate nell'ambito di altri rapporti non segreti intrattenuti con il medesimo intermediario e intestati allo stesso contribuente, in regime "amministrato" (art. 6, D.Lgs. n. 461/97).

Gli intermediari non devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate

# RIMPATRIO

## Adempimenti degli intermediari

### Verifica strumenti finanziari

Tenuto conto che con il rilascio di copia della dichiarazione riservata l'intermediario si assume la responsabilità di ciò che il contribuente ha rimpatriato, qualora oggetto di rimpatrio siano strumenti finanziari, è opportuno che l'intermediario chieda al contribuente di fornire la documentazione e le informazioni di carattere giuridico concernenti gli strumenti stessi, soprattutto con riferimento ai titoli di natura partecipativa. Ciò al fine di poter consentire agli intermediari la corretta gestione (anche fiduciaria) dei titoli rimpatriati sia da un punto di vista civilistico che fiscale.





## RIMPATRIO

### Adempimenti degli intermediari

#### Conti segreti – Casi particolari (Circ. n. 24/E/2002, par. 6)

**Conti segreti posti a garanzia:** in presenza di accertamenti bancari da parte dell'Amministrazione la riservatezza vale solo nel caso in cui la garanzia su finanziamenti sia offerta a favore dello **stesso** soggetto che ha presentato lo scudo. Diversamente (v. **garanzia a favore di terzi**) la banca non è tenuta a segretare i rapporti.



**Conti segreti con delega o cointestati:** la segretezza **non** si applica ove il questionario dell'Amministrazione finanziaria attenga al **delegato** che non abbia, per il medesimo conto, effettuato lo scudo. Analoga situazione si verifica per i **conti cointestati** ove alla cointestazione non siano sottostanti altrettante dichiarazioni riservate => **la riservatezza ha carattere strettamente personale**

# RIMPATRIO

## Adempimenti degli intermediari

### Conti segreti – Casi particolari (Circ. n. 24/E/2002, par. 6)

**Operazioni pronti contro termine, riporto:** Il prelievo dal conto segreto di attività a fronte delle sopradette operazioni finanziarie **non** riduce la soglia del conto segreto non trattandosi di cessioni a titolo definitivo.



**Trasferimento ad altro intermediario:** Il contribuente può **trasferire la propria posizione presso altro intermediario**, mantenendo inalterati i vantaggi in termini di riservatezza. L'intermediario mittente ha l'**obbligo** di riportare "in apposita comunicazione" all'intermediario destinatario tutti gli estremi/informazioni del conto segreto ovvero delle attività oggetto di rimpatrio. A far tempo da tale comunicazione e per le irregolarità commesse successivamente, tutte le eventuali sanzioni gravano sul nuovo intermediario.

## RIMPATRIO

### Adempimenti degli intermediari

### Conti segreti

#### CONTO CORRENTE SEGRETATO

+	Denaro Rimpatriato
+	Disponibilità già esistenti in Italia per il pagamento della somma pari al 5%
+/-	Somme derivanti dall'alienazione o dall'acquisto di attività rimpatriate o di nuove attività nel limite dell'ammontare indicato nella dichiarazione riservata
+	Plusvalenze derivanti dalle cessioni delle attività finanziarie rimpatriate, purché tassate a titolo definitivo dall'intermediario
+	Redditi di capitale (cedole obbligazionarie, interessi bancari, dividendi ecc.) derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate, a condizione che si tratti di proventi assoggettati a tassazione definitiva (ritenute alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva)
-	Addebiti per versamento del 5%
-	Addebiti per prelievi relativi ad altri oneri di gestione propri (bolli, commissioni ..... etc.)
-	Prelievi a titolo definitivo: riducono il valore segreto

#### DEPOSITO TITOLI SEGRETATO

+	Attività finanziarie rimpatriate (azioni, quotate e non quotate, partecipazioni non azionarie, obbligazioni italiane ed estere, certificati di massa, quote di partecipazioni ad organismi di investimento collettivo .... etc.)
+/-	Attività finanziarie acquistate/vendute utilizzando il denaro/attività rimpatriate e depositate sul conto corrente segreto, nel limite dell'ammontare indicato nella dichiarazione riservata
+	Titoli oggetto di permuta con titoli rimpatriati nel limite dell'ammontare indicato nella dichiarazione riservata
+	Attività finanziarie acquistate utilizzando il controvalore della cessione delle attività finanziarie rimpatriate nel limite dell'ammontare indicato nella dichiarazione riservata
-	Prelievi a titolo definitivo: riducono il valore segreto

## RIMPATRIO

### Adempimenti degli intermediari Anagrafe Rapporti

Si segnala che, fermo quanto detto in tema di “segretazione” e dei relativi effetti, diverso è quanto previsto in tema di Anagrafe dei rapporti (v. art. 7, DPR n. 605/73). Sono infatti **oggetto di segnalazione anche i conti segreti**, come un qualsiasi rapporto di nuova apertura (v. i depositi e c/c anche di natura occasionale), così come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare AdE n. 18/E/2007, par. 3 (*“Ciò in quanto il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, ma può essere eventualmente opposto all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto”*). **Naturalmente la segnalazione non prevede alcuna specificazione circa l’origine del rapporto – vedi scudo.**

**La circolare n. 43/E/2009 sul punto non fa alcun riferimento esplicito, per cui è dubbio se anche i nuovi conti segreti dovranno essere oggetto di segnalazione – Disparità con il passato** (si veda anche Assofiduciaria COM\_2009\_056 del 30 ottobre 2009, par. H e Assosim, Circolare n. 22/09 del 06 ottobre 2009).

---



# RIMPATRIO

## Adempimenti degli intermediari Anagrafe Rapporti

### **Circolare Ade n. 42/E del 24 settembre 2009**

- Articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973: Istituzione dell'Anagrafe dei conti
- Segnalazione rapporti in essere dal 1° gennaio 2005
- Segnalazione dati anagrafici del titolare del rapporto con esclusione del saldo/valori contenuti etc.
- L'anagrafe è finalizzata a creare una base dati per gli accertamenti
- Sono da segnalare ai fini dell'Anagrafe anche i rapporti in essere presso **filiali/dipendenze estere** di intermediari giuridicamente residenti
- L'acquisizione dei dati è funzionale alla verifica dei corretti adempimenti previsti dal D.L. n. 167/90 – Monitoraggio Quadro RW.

## RIMPATRIO

### Adempimenti degli intermediari Versamento imposta sostitutiva

L'intermediario dovrà acquisire la provvista per il versamento dell' imposta straordinaria (5%). Il versamento avviene "per massa", senza indicazione nominativa dei soggetti che hanno effettuato le operazioni di rimpatrio, utilizzando un apposito **codice tributo** {8107/8108 – "Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e/o regolarizzate – art. 13-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"}.

Il versamento avviene con Mod F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricezione delle dichiarazioni riservate, indicando la somma da versare nella sezione "erario" e, quale "periodo di riferimento", l'anno cui si riferisce il versamento.

È noto che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, i sostituti d'imposta, utilizzando il Mod. F24, possono compensare crediti e debiti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte ecc.. In questo caso, **la bozza di circolare ha chiarito che per la natura dell'imposta sostitutiva relativa all'emersione la stessa non è in alcun caso compensabile.**

---

## RIMPATRIO

### Adempimenti degli intermediari Versamento imposta sostitutiva

L'intermediario può trattenere direttamente dal denaro rimpatriato l'importo corrispondente, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista, può effettuare i disinvestimenti necessari, anche in assenza di apposite istruzioni da parte dello stesso.

Il contribuente può decidere di utilizzare disponibilità già esistenti in Italia (v. denaro depositato su c/c ordinari) accreditando per la somma corrispondente il c/c "segretato".

**Il versamento dell'imposta NON deve essere effettuato direttamente dal contribuente, ma dall'intermediario cui il cliente deve fornire la relativa provvista.**

# RIMPATRIO

## Adempimenti degli intermediari

### Mod. 770

Gli effetti dell'operazione di scudo fiscale interessano gli intermediari anche con riferimento agli adempimenti in tema di dichiarazione di sostituto d'imposta. A tal fine, occorre raccogliere tutte le informazioni necessarie per garantire la predisposizione del Modello 770.

Salvo migliori specifiche contenute nelle istruzioni del prossimo Mod. 770, le istruzioni nei casi precedenti avevano chiesto l'indicazione di dati aggregati nel modo seguente:

- **l'ammontare complessivo dei valori rimpatriati**
- **l'ammontare complessivo delle imposte versate**

Nel Mod. 770 andranno riepilogate anche le somme/importi risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 14, comma 8 (versamento ritenute/imposte sostitutive su redditi percepiti nel periodo che va dal 31 dicembre 2008 alla data di rimpatrio, oltre al 27% forfettario).

# RIMPATRIO

## Adempimenti degli intermediari Monitoraggio fiscale – Comunicazioni statistiche

Elemento caratterizzante le operazioni di rimpatrio è la "garanzia" dell'anonimato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria riconosciuta ai soggetti interessati alle operazioni di rimpatrio.

Questo aspetto è integrato da "speciali" disposizioni in materia di;

• **Monitoraggio fiscale** => pur rimanendo fermi gli obblighi da parte degli intermediari di effettuare le rilevazioni degli importi rimpatriati come trasferimenti dall'estero, i dati così rilevati non debbono formare oggetto di comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le regole ordinariamente previste (entro 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione) né essere tenute a disposizione. In tal modo, **l'operazione di rimpatrio non è oggetto di alcuna segnalazione nominativa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;**

• **Comunicazioni statistiche (Matrice valutaria, CVS etc.)** => Gli intermediari sono tenuti a rilevare per massa le operazioni di rimpatrio nelle segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia (v. segnalazioni ex UIC) aventi finalità statistiche, conformemente alle istruzioni impartite dallo stesso organo di vigilanza (v. **Disposizioni Banca d'Italia prot. n. 201262/09 del 15/09/2009**).

# RIMPATRIO

## Adempimenti degli intermediari

### Versamento delle ritenute operate per opzione art. 14, comma 8

**Metodo analitico** - Gli intermediari sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte o imposte sostitutive connesse alla comunicazione di cui all'art. 14, comma 8, per i redditi percepiti dal contribuente interessato successivamente al 31 dicembre 2008 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

L'intermediario è tenuto ad applicare le ritenute alla fonte e/o imposte sostitutive che sarebbero state applicabili al momento della percezione o del realizzo qualora le attività da cui derivano i proventi fossero già in deposito presso lo stesso intermediario ovvero qualora quest'ultimo fosse intervenuto nella loro riscossione. Per il versamento di tali ritenute/imposte sostitutive l'intermediario dovrà prendere come data di riferimento, la data in cui lo stesso restituisce copia della dichiarazione riservata al contribuente.

**Metodo a forfait** - Il versamento dell'imposta sostitutiva (27%) determinata forfettariamente sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate post 31 dicembre 2008 deve essere effettuato, utilizzando il codice tributo {1827 - Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate - art. 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 72}.

I due metodi si possono utilizzare contemporaneamente con riferimento alla medesima operazione di rimpatrio quantificando taluni redditi con il metodo analitico ed altri con il metodo forfettario.

---



# RIMPATRIO

## Adempimenti degli intermediari

### Dichiarazione: Allegati

- Modello di **dichiarazione riservata**;
- In caso di rimpatrio con trasporto al seguito copia **dichiarazione di transito non anteriore al 15/09/2009**. Si vuole evitare che si facciano emergere attività detenute in Italia (Circ. AdE n. 85/E/2001, par. 5);
- **Comunicazione** di cui all'art. **14, comma 5-bis**, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97 ("regime amministrato" e "regime gestito"), con dettaglio degli elementi identificativi e di prezzo degli strumenti finanziari rimpatriati da "caricare" nel dossier titoli;
- In caso di regolarizzazione di attività finanziarie (v. oltre) **dichiarazione rilasciata da ciascun intermediario estero** con data ragionevolmente ravvicinata all'operazione di emersione, attestante l'esistenza delle attività finanziarie oggetto indicate nella dichiarazione riservata;
- **Comunicazione** dei redditi percepiti post 1/1/2009, previa opzione di cui all'**art. 14, comma 8** del DL n. 350/2001 (Metodo Analitico o Forfettario);
- In caso di rimpatrio di attività finanziarie diverse dal denaro **documentazione costo di acquisto** ovvero **dichiarazione sostitutiva**;

# LA REGOLARIZZAZIONE

## REGOLARIZZAZIONE

Il soggetto interessato, **in alternativa** o **congiuntamente** all'effettuazione dell'operazione di rimpatrio, che **detiene** il denaro e/o le attività finanziarie in **Paesi Ue, in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)** (v. Norvegia e Islanda) **ovvero in Paesi extra UE** (v. slide n. 55 ) che garantiscono uno **scambio di informazioni in via amministrativa**, può avvalersi anche della cosiddetta regolarizzazione, mantenendo cioè all'estero le attività finanziarie possedute che possono essere rappresentate oltre che dal denaro e da altre attività finanziarie anche da investimenti di diversa natura (immobili, quote di diritti reali, c.d. multiproprietà, oggetti preziosi, le opere d'arte, yacht etc.)

Sono pertanto esclusi dalla possibilità di utilizzare la regolarizzazione coloro che detengono le proprie disponibilità in Paesi extra UE che **non** garantiscono un effettivo scambio di informazioni.

E' consentito il successivo rimpatrio di quanto regolarizzato (Circ. AdE n. 13/E/2003, par. 7).

Anche con la regolarizzazione il contribuente è tenuto alla presentazione della **dichiarazione riservata**.

---

## REGOLARIZZAZIONE

### Adempimenti dei soggetti interessati

Le attività devono essere indicate **distintamente** a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le stesse continuano ad essere detenute con il connesso **obbligo di allegare** alla dichiarazione riservata **una certificazione o altra documentazione analoga** (es. estratto conto corrente) **rilasciata dall'intermediario estero**, con **data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione riservata**, che comprovi che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l'intermediario estero e che quindi sono effettivamente detenute all'estero (v. riconducibilità/ NO acronimi). Le certificazioni devono essere tante quanti sono gli intermediari indicati nella dichiarazione riservata e vanno trattenute dall'intermediario nazionale presso cui è presentata la dichiarazione.

Nel caso di attività finanziarie detenute in **cassette di sicurezza** (v. denaro) affinché il soggetto interessato possa avvalersi dell'operazione di regolarizzazione occorre che proceda in via preventiva a depositare tali attività presso l'intermediario estero tenuto a rilasciare la predetta certificazione.

Nel caso di altre attività (es. francobolli, preziosi, immobili etc.) il contribuente dovrà tenere a disposizione o i contratti di acquisto o perizia di stima da non allegare alla dichiarazione riservata presentata all'intermediario.

---



## REGOLARIZZAZIONE

### Adempimenti dei soggetti interessati

Si ricorda che i valori ivi indicati e i nominativi degli intermediari esteri possono anche differire da quelli presso cui si trovavano le attività alla data del 31 dicembre 2008.

La **responsabilità** per la **veridicità** del **contenuto** di tale certificazione **ricade esclusivamente sul cliente** interessato e sull'intermediario estero che la rilascia.

**Possono essere considerate come attività detenute all'estero anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero (cfr. ris. n. 134/E del 30 aprile 2002).**

---



# REGOLARIZZAZIONE

## Redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 alla data della regolarizzazione

E' esclusa la facoltà di sanatoria semplificata come altrimenti previsto per il rimpatrio. Tali redditi dovranno essere riportati nel modello di dichiarazione propria (Mod. 730 o Unico) indipendentemente dalla compilazione del quadro RW

---

# REGOLARIZZAZIONE

## Adempimenti dei soggetti interessati

### Casi particolari

#### **Immobili detenuti all'estero**

Al fine di individuare l'obbligo o meno di indicare nel modulo RW la detenzione all'estero di un immobile e quindi della possibilità/opportunità di avvalersi dello "scudo fiscale", è necessario **accertarsi se il bene oggetto di investimento sia suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia**. Laddove l'immobile non risulti locato, in quanto tenuto a disposizione del contribuente e, nel Paese in cui si trova, non sia assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi (v. es. Francia), non sussiste alcun obbligo di compilazione del modulo RW **fino al 2009** e pertanto, non sarà di regola necessario ricorrere all'operazione di regolarizzazione. Essa potrà comunque aversi ove invece il contribuente intenda sanare altre violazioni della normativa sul monitoraggio (ad esempio la mancata segnalazione in caso di trasporto di contante al seguito ovvero la mancata indicazione nella Sez. III del modulo RW nel caso di trasferimenti finalizzati all'acquisizione dell'immobile, intervenute nel quinquennio potenzialmente ancora oggetto di accertamento). Pertanto, l'opportunità di aderire allo scudo fiscale dipende anche dal paese in cui è detenuto l'immobile e dall'origine dei fondi con cui tale immobile è stato acquistato.

---



# REGOLARIZZAZIONE

## Adempimenti dei soggetti interessati

### Casi particolari

#### **Immobili detenuti all'estero**

Per la regolarizzazione di attività diverse dal denaro e da quelle di natura finanziaria (v. "altre attività") non è necessario allegare alcuna certificazione da parte di intermediari non residenti. Tuttavia, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, al fine di rendere attendibile il valore delle predette attività, **si ritiene necessario che esso sia comprovato da un'apposita perizia di stima** (v. Circ. 43/E, par. 6, pag. 27) che deve essere conservata a cura del contribuente ma non obbligatoriamente allegata alla dichiarazione riservata.

\*\*\*

#### **Finanziamenti effettuati a favore di società estere**

Tra le attività che si possono far emergere, sono ricompresi anche i finanziamenti effettuati a favore di società estere, produttivi sia di redditi di capitale che di redditi diversi. Tali attività possono essere, oltre che regolarizzate, anche rimpatriate previa intestazione del credito ad una fiduciaria.

## REGOLARIZZAZIONE

### Esonero dalla compilazione del Quadro RW/Unico

Resta confermato anche nel caso di regolarizzazione di attività destinate ad essere mantenute all'estero, l'esonero dagli obblighi di indicazione degli importi regolarizzati nel quadro RW in sede di dichiarazione dei redditi, relativamente al periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata **(Mod. RW per il 2009)**.

**Superato questo periodo di "moratoria" dovrà provvedere a compilare il quadro RW.**

**Dichiarazione riservata presentata nel periodo [15/09/2009 – 15/12/2009] – dichiarazione dei redditi per il 2009 (Unico 2010) **no** quadro RW con riferimento alle attività regolarizzate. Quadro RW a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per il 2010 (Unico 2011)**

---



# REGOLARIZZAZIONE

## Adempimenti degli intermediari

Ancorché le operazioni di regolarizzazione si caratterizzano per l'assenza di un trasferimento dall'estero di disponibilità finanziarie, sussiste comunque la necessità di procedere all'apertura degli **speciali conti**, seppur a contenuto limitato, per i quali opera la riservatezza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Tali conti potranno essere utilizzati per accogliere le somme necessarie al pagamento del 5%. Le certificazioni dell'intermediario non residente devono essere riconducibili al soggetto che presenta la dichiarazione (Circ. AdE n. 24/E/2002 par. 4).

Non si segnalano particolari differenze in relazione agli adempimenti connessi alle operazioni di regolarizzazione rispetto a quanto già evidenziato per le operazioni di rimpatrio, essendo sostanzialmente gli stessi sia per quanto riguarda la ricezione delle dichiarazioni riservate, le comunicazioni statistiche, il versamento delle somme dovute, nonché l'indicazione dei dati nel Mod. 770 (v. per versamenti imposta) e l'**Anagrafe rapporti (???)**.

---



## REGOLARIZZAZIONE

### Adempimenti degli intermediari

### Monitoraggio fiscale

Sussistono per l'intermediario gli obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria (v. art. 1, comma 3, D.L. n. 167/90) sulle attività che continuano a rimanere all'estero.

Viene, in tal modo, garantito il controllo per il futuro da parte dell'Amministrazione finanziaria per tali investimenti altrimenti fuori da qualsiasi presidio. Si tratta di **evidenze** tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e **trasmesse** alla stessa **entro il 31 marzo di ogni anno**. Ne deriva pertanto quanto segue:

• **le comunicazioni relative alle dichiarazioni riservate presentate nel periodo [15 settembre 2009 – 15 dicembre 2009] saranno effettuate entro la scadenza del 31 marzo 2010.**

# GLI EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE

# GLI EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE

In linea generale, è prevista la non applicazione di alcune sanzioni amministrative e penali, nonché l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, per gli anni per i quali sono ancora pendenti i termini di accertamento. La preclusione opera anche con riferimento alle imposte sulle successioni, donazioni, l'imposta sul valore aggiunto, purché si tratti di accertamenti relativi ad imponibili riferibili alle attività oggetto di emersione.

Tipologie	Termini accertamento ordinari	Termini accertamento – omessa dichiarazione
<b>IRPEF</b>	Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
<b>Successioni</b>	Liquidazione notificata entro 3 anni dalla data di presentazione (+ 2 anni dalla liquidazione)	Liquidazione notificata entro 5 anni dalla data di presentazione (+ 2 anni dalla liquidazione)
<b>Donazioni</b>	3 anni	3 anni
<b>Imposta sul valore aggiunto</b>	Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

---

## GLI EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE

E' **inibito** ogni **accertamento tributario e contributivo** relativo ai periodi per i quali non siano scaduti i termini di accertamento per le somme o le altre attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio e regolarizzazione. Ciò vale non solo per le attività esportate dall'Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato.

È altresì **preclusa l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente** (v. art. 14, comma 1, D.L. n. 350/2001). Al riguardo, la preclusione degli accertamenti vale anche nei confronti dei predetti soggetti se e in quanto tenuti all'obbligazione tributaria in dipendenza degli imponibili accertati in capo al contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata. Pertanto, **gli effetti dello scudo fiscale non si producono automaticamente nei confronti di soggetti che detengono attività all'estero in comunione** (es. immobili) con altri soggetti, qualora soltanto questi ultimi abbiano effettuato le operazioni di emersione.

## GLI EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE

- **CFC** – Per le operazioni di emersione effettuate dalle imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR gli importi regolarizzati o rimpatriati dalle CFC producono l'**effetto di copertura** in capo al **partecipante** nei limiti della quota da questi detenuta nella società. L'importo così determinato copre anche i redditi conseguiti dalla CFC imputabili per trasparenza al partecipante stesso (cfr Ade n. 43/E/2009, par. 1).
- Con le modifiche apportate dall'art. 13 bis del D.L. n. 103/2009 il rimpatrio ovvero la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a **sfavore del contribuente**, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 103 del 2009 (**4 ottobre 2009**) (cfr Ade n. 43/E/2009, par. 10).
- **Ciò vale, ai soli fini tributari**, anche per i procedimenti concernenti **soggetti riconducibili** al contribuente stesso in qualità di **dominus** (v. operazioni di emersione effettuate dal dominus di una società di capitali che non sono utilizzabili ai fini dell'avvio o nell'ambito di un controllo fiscale nei confronti della medesima società) (cfr Ade n. 43/E/2009, par. 10).

---

## GLI EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE

La preclusione dell'accertamento opera **automaticamente** ogni qualvolta, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, anche astrattamente, sia possibile ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione (v. "accertamento sintetico" basato su elementi di capacità contributiva => spese o investimenti posti in essere successivamente alla presentazione della dichiarazione riservata).

L'emersione **non ha effetto** se già sono iniziate ispezioni, accessi, verifiche, inviti o questionari da parte dell'Amministrazione finanziaria e pertanto la presentazione della dichiarazione ed i relativi pagamenti finiscono per essere superflui. In tali casi, le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione non producono effetti con riferimento all'anno o agli anni per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero sia iniziata un'attività di accertamento, compreso l'accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73.

---



## GLI EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE

La circolare ha precisato che il contribuente che intende **opporre** agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione deve farlo **in sede di inizio** di accessi, ispezioni e verifiche **ovvero entro i trenta giorni successivi** a quello in cui l'interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. n. 633/72 e dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600/73.

---

# GLI EFFETTI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

## Estinzione delle sanzioni amministrative per il contribuente:

Con l'operazione di rimpatrio sono estinte:

- 1.le sanzioni amministrative,
- 2.le sanzioni tributarie,
- 3.le sanzioni previdenziali,
- 4.le sanzioni previste dall'art. 5 del D.L. 167/90 in materia di monitoraggio fiscale, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate. Le sanzioni in materia di monitoraggio - mancata compilazione del quadro RW - prevedono, solo per la Sezione I e la Sezione II (e non per la Sezione III) anche la "**confisca di beni di corrispondente valore**".

---

# GLI EFFETTI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

**Sanzioni a carico degli intermediari** - La norma prevede due tipi di sanzioni:

**A. Violazioni degli obblighi di versamento** - sanzioni per ritardato od omesso versamento (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97) e per mancata effettuazione delle ritenute alla fonte (art. 14, D.Lgs. n. 471/97). E' possibile avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 4, L. 388/2000 c.d. "Ravvedimento speciale" (v. bozza circolare par. 9, pagg. 22).

**B. Questionari ricevuti ex artt. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. 600/73 e 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633/72** – sanzioni per omessa segnalazione all'Amministrazione finanziaria dei conti diversi da quelli c.d. "segretati" :

- pagamento di una sanzione pari al 25% degli importi non comunicati (N.B. non anche sugli importi della dichiarazione riservata);
- denuncia anche dei conti segreti, mettendo in evidente difficoltà il cliente al quale l'intermediario aveva dato specifiche garanzie di riservatezza.

## GLI EFFETTI DI NATURA PENALE

Ai fini fiscali, le operazioni di "emersione" **escludono** la punibilità non più per i soli reati di **dichiarazione infedele** e di **omessa dichiarazione (cfr. art. 3 e 4 D.Lgs. n. 74/2000) ma anche per quelli di cui all'art. 8, comma 6, lett. c) della Legge n. 289/2002**. In particolare, è ora esclusa la punibilità anche per i reati tipici di imprenditori individuali e professionisti (utilizzo fattura false e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), nonché dei reati di falso in bilancio quando siano commessi per eseguire od occultare reati tributari. Riportiamo di seguito la norma richiamata nell'emendamento:

*"... c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa"*

## GLI EFFETTI DI NATURA PENALE

***Rientrano nello scudo fiscale i seguenti reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:***

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);
- dichiarazione infedele (articolo 4);
- omessa dichiarazione (articolo 5);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);

***nonché i seguenti reati previsti dal codice penale e dal codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire o occultare i reati di cui ai punti precedenti ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria:***

- falsità materiale commessa dal privato (articolo 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (articolo 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (articolo 485 c.p.);
- uso di atto falso (articolo 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (articolo 490 c.p.);
- falsità concernenti documenti informatici (articolo 491-bis c.p.);
- falsità concernenti copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (articolo 492 c.p.);
- false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (articolo 2622 c.c.).

## GLI EFFETTI DI NATURA PENALE

Cfr. Il Sole24ORE – 28 settembre 2009

### I reati caso per caso

Tipo di violazione penale	Sanzione	Copertura da scudo
<b>Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante utilizzo di fatture false per qualunque importo (articolo 2, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni . Quando l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni	Si
<b>Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante utilizzo di fatture indicanti un importo superiore a quello reale (articolo 2, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni	Si
<b>Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante altri artifici indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa supera 77.468,53 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 1.549.370,70 euro un importo superiore a quello reale (articolo 3, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Si

## GLI EFFETTI DI NATURA PENALE

Cfr. Il Sole24ORE – 28 settembre 2009

### I reati caso per caso

Tipo di violazione penale	Sanzione	Copertura da scudo
<b>Dichiarazione infedele (imposte dirette o Iva) mediante l'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:</b> <b>a) l'imposta evasa supera, con riferimento a ogni imposta, 103.291,38 euro;</b> <b>b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 2.065.827,60 euro (articolo 4, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 1 a 3 anni	Sì
<b>Omessa presentazione dichiarazione (imposte dirette o Iva) quando l'imposta evasa supera 77.468,53 euro, con riferimento a ciascuna imposta (articolo 5, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 1 a 3 anni	Sì
<b>Emissione di fatture false (articolo 8, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni . Quando l'ammontare complessivo degli elementi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni	No

## GLI EFFETTI DI NATURA PENALE

Cfr. Il Sole24ORE – 28 settembre 2009

### I reati caso per caso

Tipo di violazione penale	Sanzione	Copertura da scudo
<b>Emissione di fatture con importo superiore al reale (articolo 8, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni . Quando l'ammontare complessivo degli elementi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni	No
<b>Occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (articolo 10, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 6 mesi a 5 anni	Si
<b>Omesso versamento di ritenute di acconto risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta (articolo 10 bis, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	No
<b>Omesso versamento dell'Iva per un ammontare superiore a 50.000 euro (articolo 10 ter, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	No

## GLI EFFETTI DI NATURA PENALE

Cfr. Il Sole24ORE – 28 settembre 2009

### I reati caso per caso

Tipo di violazione penale	Sanzione	Copertura da scudo
<b>Indebita compensazione mediante omesso versamento di somme dovute in violazione dell'articolo 17, Dlgs 241/1997, relative a crediti non spettanti o inesistenti (articolo 10 quater, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	No
<b>Sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o Iva, ovvero di interessi o sanzioni amministrative per un ammontare superiore a 51.645,69 euro, ponendo in essere la vendita simulata o altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione (articolo 11, Dlgs 74/2000)</b>	Reclusione da 6 mesi a 4 anni	No
<b>Falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità di registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione distruzione e occultamento di atti vari; falsità di documenti informatici; falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti finalizzati alla realizzazione o all'occultamento di reati tributari (articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, 492, Codice penale)</b>	Rispettivamente reclusione da 1 a 6 anni, da 6 mesi a 3 anni, da 1 a 4 anni, ridotta di un terzo; fino a 2 anni; fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro; da 6 mesi a 3 anni; riduzione di 1/3 rispetto ai reati relativi	Si

## GLI EFFETTI DI NATURA PENALE

Cfr. Il Sole24ORE – 28 settembre 2009

### I reati caso per caso

Tipo di violazione penale	Sanzione	Copertura da scudo
<b>False comunicazioni in bilancio, nelle varie forme, quando siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari «scudati» ovvero per conseguire il profitto e sia riferito alla medesima pendenza o situazione tributaria (articoli 2621 e 2622, Codice civile)</b>	Arresto fino a 2 anni Reclusione da 6 mesi a 3 anni (se commesse in danno della società, dei soci, dei creditori)	Sì
<b>False comunicazioni sociali, nelle varie forme, quando non siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari «scudati» ovvero per conseguire il profitto (2621 e 2622, Codice civile)</b>	Arresto fino a 2 anni Reclusione da 6 mesi a 3 anni (se commesse in danno della società, dei soci, dei creditori)	No
<b>Riciclaggio di proventi illeciti ossia, fuori dei casi di concorso nel reato, la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da qualunque dei delitti sopra evidenziati (reati tributari, societari) ovvero compimento in relazione a essi di operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (articolo 648 bis, Codice penale)</b>	Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro	No *
<b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cioè a dire, fuori dei casi di concorso nel reato l'impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da qualunque dei delitti sopra evidenziati (reati tributari e societari) (articolo 648 ter, Codice penale)</b>	Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro	No *

(\*) Il professionista o l'intermediario finanziario che assistono, o hanno notizia, per ragione della propria attività, del contribuente che fa lo scudo non devono effettuare la segnalazione antiriciclaggio

## GLI EFFETTI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Al fine di evitare che dell'operazione di emersione possano beneficiare capitali di dubbia liceità, è prevista l'applicazione della normativa antiriciclaggio secondo le regole ordinarie (v. D.Lgs. n. 231/2007).

Tuttavia in sede di conversione dell'art. 13-*bis* del decreto legge in esame sono state apportate importanti modifiche sul tema laddove, con riferimento alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, sono ora **soppressi gli obblighi di segnalazione delle operazioni c.d. sospette** riconducibili a reati tributari ricompresi tra quelli cui è riferita la più ampia copertura di cui alle slides precedenti.

In particolare, gli intermediari abilitati .... sono tenuti all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei casi in cui **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che le attività oggetto della procedura di emersione siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto.

Le operazioni di emersione **non costituiscono** di per sé **elemento sufficiente** ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la predetta segnalazione, ferma restando la valutazione degli altri elementi previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 (v. ad es. l'“**adeguata verifica**” della clientela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2007).

---

## GLI EFFETTI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

**Chiarimenti circolare Ministero dell'economia e delle finanze –  
12/10/2009 – prot. 74199**

*"... nella valutazione delle operazioni finalizzate all'emersione, si dovrà tenere conto del **comportamento del cliente** e di **ogni altra circostanza di fatto conosciuta o disponibile nell'ambito dell'adeguata verifica** svolta, attribuendo un ruolo centrale alle informazioni riguardanti l'origine dei fondi, soprattutto se le **operazioni di rimpatrio sono effettuate in contanti** nonché alla **valutazione della congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione ed il profilo del cliente**"*

*"... Quanto alla presunzione .... di cui all'art. 12 dello stesso decreto legge n. 78/2009, si rileva che tale presunzione, operando ai soli fini fiscali e fino a prova contraria, **non può costituire prova assoluta circa la sussistenza di un reato presupposto di riciclaggio** ovvero di una delle condotte contemplate dall'art. 2 del citato decreto n. 231/2007 e, pertanto, **non determina, di per sé, l'automatica applicabilità dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette**"*

## GLI EFFETTI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### Indici di anomalia - Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette Banca d'Italia 12 gennaio 2001 (stralcio)

....


*Per quanto concerne le operazioni sospette ricollegabili a **profili fiscali**, vanno tenute presenti le recenti modifiche al regime penale in materia tributaria. In tale contesto, per configurare l'ipotesi di illeciti penali connessi alle dichiarazioni fiscali, occorrerebbe conoscere, non solo i corrispettivi non dichiarati, ma anche la situazione soggettiva del contribuente per "ricostruire" l'ammontare dell'imposta evasa, ovvero essere venuti a conoscenza dell'inserimento di eventuali fatture false in dichiarazione. Viceversa, il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti è considerato delitto indipendentemente da qualsiasi soglia quantitativa; nella valutazione dei profili di sospetto in quest'ultimo caso va considerato che l'emissione di tali documenti, oltre a essere ritenuta una violazione di particolare gravità, può anche costituire un mezzo per celare altre fattispecie di natura delittuosa.*

Nel caso di operazioni richieste da utenti occasionali, la valutazione - qualora le informazioni sulla capacità economica e l'attività svolta risultino insufficienti - deve concentrarsi soprattutto sulle caratteristiche tecniche dell'operazione, e in particolare sulla sua entità.

*Nella fase di avvio di un nuovo rapporto l'intermediario deve assumere un atteggiamento improntato a maggiore prudenza.*

---


**Tabella relativa alle attività finanziarie soggette a ritenuta/imposta sostitutiva – Persona fisica residente**



**Novità D.L. 135 del 25/09/2009**

**Art. 14 – Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo**

**A decorre dal 1° gennaio 2010**



## Novità D.L. 135 del 25/09/2009

### Art. 14 – Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo

**Fino al 31 dicembre 2009**

Tipologie	Tassazione attuale
<b>Fondi mobiliari di diritto estero ARMONIZZATI istituiti nella UE e negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che danno lo scambio di informazioni;</b>	<b>Ritenuta 12,50%:</b> • <b>A titolo d'imposta:</b> persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali, società semplici, soggetti esclusi IRES e soggetti esenti IRES • <b>A titolo d'acconto:</b> per società di capitali, snc, sas e enti commerciali

Tipologie	Tassazione attuale
<b>Fondi mobiliari di diritto estero UE NON ARMONIZZATI</b>	<b>Ritenuta 12,50%:</b> • <b>A titolo d'acconto per tutti i percettori</b>
<b>Fondi mobiliari di diritto estero EXTRA UE</b>	

## Novità D.L. 135 del 25/09/2009

### Art. 14 – Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo

**Dal 1° gennaio 2010**

Tipologie	Tassazione futura
<b>Fondi mobiliari di diritto estero ARMONIZZATI</b> istituiti nella UE e negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che danno lo scambio di informazioni;	<b>Ritenuta 12,50%:</b> • <b>A titolo d'imposta:</b> persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali, società semplici, soggetti esclusi IRES e soggetti esenti IRES • <b>A titolo d'acconto:</b> per società di capitali, snc, sas e enti commerciali
<b>Fondi mobiliari di diritto estero NON ARMONIZZATI</b> istituiti nella UE e negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che danno lo scambio di informazioni <b>VIGILATI</b> (collocati e non collocati in Italia)	

Tipologie	Tassazione futura
<b>Fondi mobiliari di diritto estero NON ARMONIZZATI</b> istituiti nella UE e negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che danno lo scambio di informazioni <b>NON VIGILATI</b> (collocati e non collocati in Italia)	<b>Ritenuta 12,50%:</b> • <b>A titolo d'acconto per tutti i percettori</b>
<b>Fondi mobiliari di diritto estero EXTRA UE</b>	

## Allegati

- **L. n. 102/2009 - art. 13-bis, "Rimpatrio attività ... "**
- **D.L. n. 103/2009 – art. 1, correttivo art. 13-bis**
- **D.L. n. 350/2001– "Emersione di attività detenute all'estero"**
- **D.L. n. 167/90 – "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero ... "**
- **Modello Unico 2009 – Istruzioni alla compilazione Modulo RW**
- **Modello dichiarazione riservata Provv. Direttore Agenzia Entrate 28 ottobre 2009**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 43/E/2009**
- **Cambi da utilizzare Provv. Direttore Agenzia Entrate 14 settembre 2009**
- **Assosim Circolare n. 22/2009 del 6 ottobre 2009**
- **Assofiduciaria COM\_2009\_056 del 30 ottobre 2009**

**CIRCOLARI**

- **Circ. n. 85\_E del 1° ottobre 2001**
- **Circ. n. 99\_E del 4 dicembre 2001**
- **Circ. n. 101\_E del 5 dicembre 2001**
- **Circ. n. 9\_E del 30 gennaio 2002**
- **Circ. n. 24\_E del 13 marzo 2002**
- **Circ. n. 37\_E del 3 maggio 2002**
- **Circ. n. 54\_E del 19 giugno 2002**
- **Circ. n. 7\_E del 5 febbraio 2003**
- **Circ. n. 13\_E del 24 febbraio 2003**
- **Circ. n. 25\_E del 30 aprile 2003**
- **Circ. n. 50\_E del 25 settembre 2003**
- **Circ. n. 52\_E del 10 dicembre 2004**
- **Circ. n. 32\_E del 19 ottobre 2006**
- **Circ. n. 18\_E del 4 aprile 2007**
- **Circ. n. 43\_E del 10 ottobre 2009**

**COMUNICATI**

- **Comunicato Stampa 28 febbraio 2002**
- **Comunicato Stampa 9 maggio 2002**
- **Comunicato Stampa 13 maggio 2002**

**RISOLUZIONI**

- **Ris. n. 57\_E del 27 febbraio 2002**
- **Ris. n. 132\_E del 30 aprile 2002**
- **Ris. n. 134\_E del 30 aprile 2002**
- **Ris. n. 144\_E del 13 maggio 2002**
- **Ris. n. 172\_E del 3 luglio 2009**
- **Ris. n. 257\_E del 8 ottobre 2009**

**NOTE**

- **Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Prot. 74199 – 12/10/2009**
- **Nota Agenzia delle Dogane Prot. 140269 – 16/10/2009**

---

## CONTATTI

### **UBI BANCA**

www.ubibanca.it

### **UBI PRIVATE BANKING**

Family.Business@ubibanca.it

Tel. 02/62755161 - 02/62755479

### **UBI FIDUCIARIA**

ubifiduciaria@ubifiduciaria.it

Tel. 030/2455211

### **BANCA POPOLARE DI BERGAMO**

**Direzione Mercato Private**

[Private.banking@bpb.it](mailto:Private.banking@bpb.it)

**Segreteria di Direzione tel. 035/29293050**

**Responsabile PBU di Monza**

**Luca Morelli**

[Luca.morelli@bpb.it](mailto:Luca.morelli@bpb.it)

**Tel. 039/2129246**